

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2516

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MARENGHI, BONOMI, TRUZZI, FRANZO

Annunziata il 6 novembre 1956

Modifica della legge 31 luglio 1956, n. 926, concernente
l'ammasso volontario dei formaggi e del burro di produzione 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come vi è noto, con legge 31 luglio 1956, n. 926, sono state estese le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, anche ai formaggi ed al burro di produzione 1956.

Tale legge, secondo il testo dei proponenti — vedi atti parlamentari: « Proposta di legge Marengi ed altri, n. 2307 » — avrebbe dovuto soprattutto evitare che le somme stanziare per i formaggi provolone, gorgonzola ed il burro di produzione 1955 (per i quali non era stato possibile praticare l'ammasso non esistendo più scorte alla data di entrata in vigore della legge) andassero in *economia*, e fossero utilizzate limitatamente all'ammasso dei suddetti tre prodotti di produzione 1956.

Si trattava in definitiva, secondo detta proposta, di attuare in due tempi l'intervento statale originariamente previsto per la sola produzione 1955.

Il testo approvato dal Parlamento, diventato legge 31 luglio 1956, ha esteso, invece, le disposizioni della legge n. 26 anche al grana prodotto nel corrente anno e per di più ha eliminato il limite massimo originariamente posto al contingente ad esso relativo, ed ha fissato il limite di 250 milioni alla spesa complessiva per i contributi da erogare a favore di tutti i prodotti da ammassare nella nuova campagna.

Le somme non utilizzate nella precedente campagna di ammasso andranno pertanto in *economia* ed in conseguenza il nuovo ammasso riguarderà una trascurabile percentuale del prodotto perché assistito da un contributo statale il cui importo complessivo è quanto mai esiguo.

Dato il perdurare della situazione di pesantezza del mercato lattiero-caseario, in considerazione anche del largo favore che le provvidenze di cui alla legge in oggetto ha incontrato fra le categorie interessate, si ravvisa la opportunità — affinché l'ammasso volontario dei formaggi e del burro possa dare concreto risultato — di proporre la modifica agli articoli 1 e 2 della legge citata n. 926, al fine di permettere salvo restando l'ulteriore stanziamento di lire 250 milioni previsto dall'articolo 2 di utilizzare a favore della produzione 1956, quella parte del contributo di lire 600 milioni prevista dalla legge stessa che non si è potuta erogare sulla produzione dell'anno 1955.

Si propone pertanto di sopprimere nell'articolo 1, l'inciso « entro il limite massimo di una spesa complessiva di 250 milioni » e all'articolo 2, al primo comma, dopo le parole « per l'esercizio finanziario 1956-57 » di aggiungere le parole « una ulteriore spesa di lire 250 milioni ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 26, sono estese ai formaggi: grana, gorgonzola, provolone ed al burro di produzione 1956, anche in deroga al limite fissato per il grana nell'articolo 2 della legge stessa.

ART. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente è autorizzata, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1956-57, una ulteriore spesa di lire 250 milioni, che sarà fronteggiata a carico del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto, riguardante gli oneri dipendenti dall'acquisto di cereali esteri.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.